

COMUNE DI ALDENO
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA
RETTA DI INSERIMENTO IN CASA DI RIPOSO DI
PERSONE ANZIANE INABILI.**

Approvato con deliberazione n. 69 del Consiglio Comunale di data 30.11.2009.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in Casa di Riposo (o Istituti similari) di persone anziane inabili, totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza.
2. L'intervento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese di inserimento (di seguito definite retta) per i soggetti in favore dei quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali protette, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta.
3. Il ricovero in struttura protetta rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.
4. L'integrazione della retta di inserimento viene garantita dal Comune, secondo le modalità e i criteri contenuti nel presente regolamento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri enti.

Art. 2

Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i cittadini che prima del ricovero risultano **residenti** nel Comune di **Aldeno** e per i quali si rilevano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) anziani **ultrasessantacinquenni** in condizioni di documentata non autosufficienza o che, parzialmente autosufficienti, vivono soli;
 - b) valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (**UVM**) che individua l'inserimento in struttura protetta come migliore progetto assistenziale possibile per rispondere alle esigenze di cura della persona;
 - c) **l'utilizzo di tutte le risorse** economiche (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita) e patrimoniali personali risulta **insufficiente** alla copertura del costo della retta anche tenuto conto della partecipazione dei parenti civilmente obbligati.

Art. 3

Cause di esclusione

1. Costituiscono motivo di esclusione dall'assunzione dell'integrazione della retta di inserimento:
 - a) la titolarità di **risorse economiche** (pensioni, indennità, risparmi e/o altre provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepite) **sufficienti** al pagamento della retta;
 - b) l'esistenza di **persone tenute agli alimenti** (ex art. 433 c.c.) in grado di **garantire l'integrazione** della retta;

- c) la **proprietà di beni** immobili (compresa la casa di abitazione), terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura il cui valore economico sia **sufficiente** al pagamento della retta, fatta eccezione peraltro per il caso in cui la persona titolare di tali beni e/o risorse non ne abbia l'immediata disponibilità. In tale caso il Comune, esclusivamente per rispondere a improcrastinabili e urgenti esigenze di cura e tutela della persona, può anticipare le somme necessarie all'integrazione della retta restando impregiudicata ogni eventuale successiva azione di recupero/rivalsa a fronte dell'assunzione da parte dell'assistito o di chi lo rappresenta o di suo coobbligato, dell'impegno formale ad utilizzare i beni immobili e/o le risorse finanziarie per consentire al Comune di recuperare quanto corrisposto per l'integrazione.

Art. 4

Richiesta di impegnativa

1. Il procedimento di assunzione dell'integrazione retta ha inizio con la presentazione di apposita **istanza** da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta.
2. Il procedimento può essere avviato **d'ufficio** e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio – sanitari del territorio per situazioni eccezionali.
3. Al fine dell'assunzione dell'impegnativa di spesa per il ricovero in Casa di Riposo la persona anziana inabile ospitata o da ospitare deve presentare al Comune, personalmente o tramite chi lo rappresenta, **richiesta compilata su apposito modello** predisposto dall'Amministrazione stessa, corredata di:
 - ◆ **attestazione comprovante l'effettiva necessità di ricovero presso Case di Riposo;**
 - ◆ **documentazione atta a dimostrare le condizioni economiche.**
4. A tal fine la richiesta dovrà essere completata con:
 - a) dichiarazione sostitutiva (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) o documentazione attestante la situazione economica dell'interessato e del suo nucleo familiare relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta. La dichiarazione deve attestare le eventuali **disponibilità finanziarie** (depositi bancari, postali, titoli di Stato ecc.) ed i **beni patrimoniali** posseduti con i relativi **movimenti del triennio**;
 - b) dichiarazione sostitutiva (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) **dell'esistenza** ed eventuale indicazione di **donatori e/o** dei soggetti civilmente **obbligati** (elencati all'art. 433 del Codice Civile) oppure della loro assenza;
 - c) dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le **somme** di cui questi divenga **successivamente** titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento

della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;

d) ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche del nucleo familiare dell'interessato e dei parenti civilmente obbligati e/o documentazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

5. Il Comune si riserva di effettuare in merito ogni ulteriore accertamento che ritenesse necessario.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente comporta rigetto dell'istanza.
7. In via del tutto eccezionale nel caso si verificano condizioni di urgenza che richiedono un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, l'istruttoria viene effettuata successivamente al provvedimento di assunzione dell'integrazione. Qualora a istruttoria completata si riscontri che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero / rivalsa e, in ogni caso, le procedure per l'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile.

Art. 5

Il donatario

1. Ai fini del concorso all'integrazione della retta di ricovero vengono preliminarmente gli eventuali donatari con riferimento a quanto previsto all'art. 437 del C.C. e anche se il bene donato non procura un reddito sufficiente. Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio (art. 438 u.c.).

Art. 6

Concorso ai sensi dell'art. 433 Codice Civile

1. Nel caso in cui sia accertato che il richiedente ovvero la persona ospitata non possiede redditi sufficienti a coprire la retta dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ad intervenire ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C., nell'ordine ivi previsto e nella misura da stabilirsi secondo i criteri di cui all'art. 441 del C.C. salvo quanto disposto dal successivo articolo 7.
2. I soggetti civilmente obbligati di cui all'art. 433 del Codice Civile sono:
 - a) il coniuge
 - b) i figli legittimi o legittimati o naturali e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali
 - c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti,
 - d) i generi e le nuore

- e) il suocero e la suocera
 - f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali
3. Gli obbligati di cui al precedente comma sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico / assistenziale dello stesso.
 4. Degli obbligati di cui al comma 2 viene coinvolto chi si trova nel grado più vicino, secondo l'ordine sopra indicato; nel caso di più persone nello stesso grado si verifica la disponibilità di ciascuno a partecipare per una quota parte; qualora le quote versate siano insufficienti vengono convocati i parenti nel grado successivo fino ad accertare la possibilità che sia garantita all'assistito tutta la somma necessaria per l'integrazione retta o, in alternativa, la necessaria assistenza.
 5. Per la determinazione della misura degli alimenti si applica il principio della proporzionalità al bisogno dell'alimentando e alle condizioni economiche dell'obbligato, sempreché tutti abbiano tale capacità economica, sia pur diversamente graduata.

Art. 7

Situazione economica congiunti obbligati

1. Ai fini di cui al precedente art. 4 (*Richiesta di impegnativa*) le persone obbligate agli alimenti devono presentare al Comune di Aldeno specifica dichiarazione sostitutiva che attesti il **loro reddito individuale**. La stessa viene compilata su apposito schema predisposto dall'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale, accertate le condizioni economiche, determina l'ammontare del concorso al pagamento della retta ai sensi del successivo articolo 8.
3. I congiunti obbligati devono impegnarsi con apposita dichiarazione al versamento (es.: in rate bimestrali posticipate), dell'ammontare del concorso nella misura e secondo le modalità fissate dal successivo articolo 8. Qualora una persona obbligata intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con apposita dichiarazione.

Art. 8

Modalità determinazione concorso retta

1. Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione o in concorso con l'ospite, in misura **pari al 60% del reddito annuo CONVENZIONALE** determinato ai sensi del presente articolo, e **in misura** corrispondente alla **tabella A allegata**.

2. Il reddito annuo convenzionale si determina prendendo a base l'ammontare del **reddito imponibile** di norma relativo all'ultimo periodo di imposta, considerando il 75% solo quando alla sua formazione concorrano in misura prevalente redditi da lavoro dipendente o assimilati – e **deducendone** i seguenti importi:
- la misura reale dell'eventuale **canone annuo di locazione** pagato per l'alloggio di effettiva residenza o il **rateo del mutuo** edilizio;
 - **€ 500,00= per ogni familiare a carico** ai sensi delle vigenti norme fiscali, **se** il nucleo comprende un **solo titolare di reddito**;
 - **€ 250,00= per ogni familiare a carico** ai sensi delle vigenti norme fiscali, **se** il nucleo comprende **più titolari di reddito tenuti agli alimenti**.
3. I congiunti obbligati che percepiscono l'assegno familiare erogato dall'I.N.P.S., o trattamenti assimilabili, per il congiunto ricoverato, ovvero ne abbiano diritto, dovranno impegnarsi a riconoscere al Comune l'intero ammontare del trattamento assistenziale percepito in aggiunta al concorso di cui al precedente art. 7.
4. Il concorso determinato come al presente articolo, rimane costante anche in presenza del ricovero in Istituto di più di un parente, salvo diversa valutazione della giunta ai sensi del successivo art. 12.
5. In caso di **mancata sottoscrizione** dell'impegno di cui al precedente art. 7 o di **inottemperanza** al medesimo da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati il Comune, laddove ne ricorrano i presupposti, segnala l'assistito alla competente **autorità giudiziaria** ai fini dell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile e/o avvia idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

Art. 9

Garanzie patrimoniali

1. Nell'eventualità che l'interessato risulti proprietario, comproprietario od usufruttuario di beni immobili e che i rimborsi ovvero i concorsi delle persone obbligate agli alimenti, non risultino sufficienti alla copertura integrale dell'onere sopportato dal Comune, l'interessato medesimo sarà chiamato a contribuire mediante:
- la cessione al Comune di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso la Casa di Riposo (rendita vitalizia);
 - la costituzione a favore del Comune di ipoteca di 1°grado sui beni immobili fino a concorrenza dell'importo del credito vantato dal Comune. In tal caso, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o dalla data della sua dimissione dall'Istituto. Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite. L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a

questo sostituitosi, avranno versato alla tesoreria del Comune l'intero valore del credito vantato dal Comune stesso.

- La costituzione a favore del Comune o la cessione al medesimo del diritto di usufrutto ai sensi degli artt. 978 e seguenti del Codice Civile. Il Comune acquisirà tali ulteriori diritti solo qualora ne ravvisi l'opportunità economica e porrà a carico dell'interessato tutte le spese inerenti e conseguenti.
2. Nei casi ritenuti opportuni dall'amministrazione potrà essere richiesto di produrre fidejussioni a garanzia dei crediti nascenti dall'ospitalità dell'assistito nelle relative strutture in luogo o in attesa della costituzione di diritti reali o della cessione della proprietà..

Art. 10

Aggiornamento annuale situazione economica

1. Fermo restando l'aggiornamento in applicazione delle **rivalutazioni annuali ISTAT**, la situazione dell'assistito viene riesaminata a cura dell'Ufficio comunale competente dando luogo ad una **nuova istruttoria** nei seguenti casi:
- a) su attivazione dello stesso ufficio ogni qual volta vengano acquisiti ulteriori elementi che potrebbero comportare una valutazione del caso diversa da quella iniziale;
 - b) su istanza dei soggetti civilmente obbligati corredata di documentazione relativa a nuovi e ulteriori elementi e idonea a far riconsiderare l'ammontare del contributo ad integrazione della retta ;
 - c) su motivata richiesta dell'assistito.
2. Ai fini del riesame è facoltà del Responsabile del Ufficio comunale competente di richiedere alle persone obbligate agli alimenti la presentazione, in luogo della prescritta documentazione, di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a tutti gli elementi necessari al fine della determinazione del concorso di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
3. L'Amministrazione potrà effettuare accertamenti e adeguamenti anche d'ufficio, i quali verranno comunque svolti in caso di mancata risposta tempestiva da parte delle persone obbligate.
4. L'Amministrazione, impregiudicata la segnalazione alla autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti, procederà alla riscossione di quanto dovuto dagli obbligati **inadempienti con la procedura coattiva contemplata dal R.D. 13 aprile 1910 n. 639**.
5. Al fine di ovviare a possibili conseguenze negative dell'istituzionalizzazione, tutte le uscite dalla Casa a cura e spese dell'ospite o dei suoi congiunti, comportano proporzionate riduzioni dei rimborsi e dei concorsi di cui ai precedenti articoli.

Art. 11

Assunzione di impegno

1. La Giunta Comunale, esaminata la documentazione di cui ai precedenti articoli e la relazione attestante la situazione socio-economica della persona acquisita dal servizio sociale di zona, effettuati se del caso i necessari controlli, acquisite le dichiarazioni relative agli impegni degli interessati, e constatato che il ricovero in Casa di Riposo costituisce soluzione idonea per le necessità del soggetto, assume formale provvedimento di impegnativa di ricovero determinando nel contempo la misura degli oneri a carico del Comune.
2. All'atto del decesso dell'ospite per il quale il Comune ha assunto impegnativa di ricovero, la stessa Amministrazione comunale inviterà la Casa di Riposo interessata a comunicare agli eredi nonché al Comune stesso eventuali depositi in numerario o a risparmio che fossero depositati presso l'Ente.

Art. 12

Esonero temporaneo al concorso retta

1. La Giunta comunale, in presenza di documentata richiesta da parte degli ospiti o di loro congiunti tenuti agli alimenti, potrà adottare specifici provvedimenti di sospensione o riduzione temporanea dei concorsi dovuti, ai sensi del presente disciplinare, quando si verificano circostanze tali da comprovare l'impossibilità per i richiedenti, di far fronte agli impegni assunti.

Art. 12

Entrata in vigore e disciplina dei casi esistenti

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione della sua adozione.
2. I casi di integrazione della retta ad oggi già decisi dalla giunta comunale rimangono validi ed efficaci fino al 31.12.2009; essi pertanto verranno riconsiderati alla luce dei nuovi criteri di cui al presente regolamento a partire dal 1.01.2010.

Allegato A.

TABELLA DELLE PERCENTUALI

<i>Scaglioni da applicare al 60% del reddito convenzionale</i>		<i>% contribuzione a carico obbligato</i>
Fino a €	2.500,00	esente
Da 2.500,00	a 5.000,00	25 %
Da 5.000,00	a 7.500,00	40 %
Da 7.500,00	a 10.000,00	55 %
Da 10.000,00	a 12.500,00	70 %
Da 12.500,00	a 15.500,00	85 %
Da 15.500,00	in poi	100 %